



## **Studio Rag. Alessandro Martelli**

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed  
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile  
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711  
Fax 055 - 582694  
E-mail: [info@studioamartelli.it](mailto:info@studioamartelli.it)  
[www.studioamartelli.it](http://www.studioamartelli.it)

## **Aggiornamento del 21 / 22 / 23 NOVEMBRE 2009**

### **RASSEGNA 21.11.2009**

#### **Società in cerca di risparmi**

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri giovedì 12 novembre e in attesa di pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale, taglia la rata di novembre solo per le persone fisiche. Per Srl e Spa, alle prese con crisi di liquidità, si impone, quindi, di verificare i possibili risparmi previsti dalla legge per ridurre l'importo da versare. **Perdite su crediti.** L'eventuale presenza di perdite su crediti deve far considerare la possibilità che queste assumano, entro fine anno, gli elementi certi e precisi che ne consentiranno la deduzione. **Partecipazioni.** Per le partecipazioni che non hanno i requisiti Pex, le perdite di valore accumulate possono essere rese deducibili vendendo i titoli prima della fine dell'esercizio. **Magazzino obsoleto.** Per eventuali perdite o minusvalenze su rimanenze obsolete o non più commercializzabili, la deduzione assume certezza se risulta da vendite a stock o da rottamazioni avvenute entro fine anno applicando le formalità previste dal Dpr 441/97. **Consulenze straordinarie.** Per oneri di consulenza sostenuti nel 2009, la deduzione richiede il completamento dei servizi al 31 dicembre. **Bonus ricapitalizzazione.** Chi ha effettuato aumenti di capitale sottoscritti da persone fisiche dal 5 agosto 2009 può tenere della deduzione del 3% sull'importo della ricapitalizzazione fino a un massimo di 500mila euro. **Fusioni retrodatate.** L'utilizzo del metodo previsionale, in materia di gestione straordinaria, permette di tener conto dell'impatto sul risultato 2009 di eventuali fusioni di società da attuare entro il 31 dicembre, che avranno effetto fiscale retrodatato al 1° gennaio. Verificando l'esistenza dei requisiti per il riporto delle perdite.

*Luca Gaiani - Il sole 24 ore - "Le Spa cercano il previsionale" Pag. 33*

#### **San Marino alle prese con gli effetti dello scudo**

Lo scudo fiscale è costato 1,2 miliardi a San Marino e, come ha affermato Nicola Rossi al San Marino Forum "il deflusso di capitali è nei termini previsti". Tuttavia, qualche timore deve pure esserci se il Governo varerà lunedì un decreto che consente alla Bcsm di iniettare liquidità nel sistema creditizio locale che sta restituendo il denaro scudato a velocità sostenuta. Il segretario di Stato alle Finanze, Gabriele Gatti, ha sostenuto che non bisogna scambiare la sovranità con la difesa dell'illegalità salvo poi ritoccare in Consiglio grande e generale (Parlamento) la legge che dovrebbe depotenziare il segreto bancario. Sempre di Gatti l'annuncio della cancellazione di 350 residenze italiane di comodo, in omaggio alla collaborazione con Roma, indispensabile per la firma del trattato, finora negata dal ministro Tremonti.

*Luca Gaiani - Il sole 24 ore - "Le Spa cercano il previsionale" Pag. 33*

#### **Contraddittorio preventivo anche per lo scudo fiscale**

Contraddittorio preventivo anche per lo scudo fiscale. Alla lettera dell'Agenzia delle entrate destinata ai soggetti che hanno spostato verso l'estero somme superiori ai 50 mila euro, si potrà infatti rispondere fornendo contro-deduzioni e repliche attraverso l'utilizzo di un apposito canale dedicato.

Questo è in estrema sintesi quanto si deduce dalla lettura della lettera stessa, che benché abbia contenuti esclusivamente informativi e non richieda obbligatoriamente una risposta da parte dei contribuenti, invita questi ultimi, in tutte quelle ipotesi in cui tali movimenti finanziari non siano avvenuti, siano già stati regolarizzati o ravveduti oppure non costituiscano violazioni della normativa sul monitoraggio fiscale. Tutto questo con lo scopo di consentire alle entrate di verificare l'esattezza delle informazioni in suo possesso nell'ottica di evitare al contribuente spiacevoli ed ulteriori conseguenze. La missiva delle entrate contiene infatti un apposito indirizzo al quale i contribuenti interessati potranno rivolgersi sia attraverso i canali della posta ordinaria sia attraverso una casella di posta elettronica dedicata.

*Andrea Bonghi – Italia oggi - “Missive pro scudo, replicare si può” Pag. 24*

## **Fotomodello fuori campo Irap**

La Commissione tributaria della Lombardia con la sentenza n. 104/06/2009, ha inteso fornire alcune precisazioni in maniera esauriente in merito alla controversa disciplina in tema di applicazione dell'Irap, in relazione a particolari fattispecie lavorative non contemplate espressamente dall'ordinamento. In base a quanto emerge dalla sentenza in oggetto, la professione di fotomodello non rientra nell'ambito di applicabilità dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il contribuente avrà la possibilità di ritrattare quanto espressamente esposto nella dichiarazione dei redditi ai fini di un eventuale rimborso delle somme indebitamente versate, nei tempi e nei modi previsti dalla legge. Secondo i giudici della commissione lombarda, l'attività di fotomodello non integra il presupposto impositivo della autonoma organizzazione contemplato dalla normativa Irap. La sentenza in oggetto ha contribuito a colmare il vuoto legislativo determinato dal dlgs n. 446 del 15/12/1997, che fornisce una definizione della materia imponibile piuttosto generica, rimettendo di volta in volta all'organo giudicante la valutazione circa l'esistenza o meno dei presupposti impositivi nel caso specifico.

*Benito Fuoco – Italia oggi - “Fotomodelli senza Irap. Dichiarazione ritrattabile” Pag. 25*

## **RASSEGNA 22.11.2009**

### **Frontalieri con il dubbio della scadenza**

Chi lavora all'estero ma ha residenza fiscale in Italia è soggetto all'obbligo di RW anche per i conti correnti esteri su cui affluiscono gli stipendi. In questi casi, così come affermato dalla circolare 48/E del 17 novembre scorso, la violazione del quadro RW va regolarizzata presentando, per il solo 2008, un modello Unico integrativo con il saldo al 31 dicembre ed effettuando un versamento di 26 euro. La circolare, però, non prevede un termine per la regolarizzazione dovrebbe quindi applicarsi l'articolo 2, comma 8 del Dpr 322/98 che prevede tale possibilità fino alla iscrizione degli accertamenti (quarto anno successivo a quello di presentazione e quindi il 31 dicembre 2013). I frontalieri “svizzeri”, però, tassano i redditi di lavoro dipendente solo nella Confederazione e se non hanno altri redditi, non presentano Unico. Ci si chiede, dunque, auspicando un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia, se la speciale regolarizzazione prevista dalla circolare 48/E debba in questo caso avvenire entro il termine di 90 giorni previsti per la sanatoria delle dichiarazioni omesse.

*Luca Gaiani – Il sole 24 ore - “Frontalieri in cerca di scadenza” Pag. 22*

## **RASSEGNA 23.11.2009**

### **Studi, ai non congrui contestati immobili e auto**

L'agenzia delle Entrate punta a individuare ulteriori elementi a sostegno dei risultati che emergono dall'applicazione del software Gerico. Con l'ultima iniziativa, l'amministrazione tenta di rettificare le dichiarazioni dei contribuenti a tavolino, in presenza di posizioni non congrue. Nella missiva inviata dall'amministrazione ai contribuenti si parte dal presupposto che chi possiede immobili o un'autovettura non può essere non congruo rispetto agli studi di settore. Anzi, secondo l'amministrazione, il possesso di questi beni è proprio l'ulteriore elemento che serve ad avvalorare la bontà dell'accertamento fondato sulle discordanze tra quanto dichiarato al fisco e i dati elaborati da Gerico. Secondo l'ideatore, Luigi Magistero, direttore dell'accertamento dell'agenzia delle Entrate, l'iniziativa funziona e sta già dando i suoi primi risultati. C'è da chiedersi cosa avrebbe dovuto fare di quei beni il contribuente non congruo: venderli o abbandonarli? Vi è da sperare che l'iniziativa

riguardi casi eclatanti ovvero venga sostituita da una maggiore intensificazione delle verifiche sul posto.

- *Norme e tributi - A. Iorio - M. Mobili – Il sole 24 ore - “Studi di settore, sotto tiro le spese extra” Pag. 1*

## **Redditometro, la prova contraria è più difficile**

Come noto, l'accertamento con reddittometro ha per oggetto l'individuazione del reddito complessivo netto, mentre, Gerico cerca di individuare solo i ricavi o i compensi. Fatto non secondario è che il reddittometro si rivolge esclusivamente alle persone fisiche, mentre società di persone e di capitali ne sono escluse. Occorre inoltre considerare che il reddittometro più che sulla spesa si basa sulla disponibilità dei beni o dei servizi indicati dagli appositi decreti ministeriali, disponibilità che non sempre rappresenta la reale capacità contributiva del soggetto. Sarebbe quindi auspicabile che venissero rivisti i presupposti dai quali muove il reddittometro. Altra questione, di non poco conto, riguarda poi il fatto che la giurisprudenza di legittimità è attestata nell'affermare che l'accertamento sintetico come quello reddittometrico si fonda su presunzioni legali. In presenza di presunzione legale il contribuente non può che fornire la prova contraria e talvolta non è così semplice. In sostanza, il reddittometro, essendo una presunzione legale, determina delle conseguenze non di poco conto per i contribuenti dato che l'onere probatorio è invertito e non risulta così agevole. Per gli studi di settore, invece, che poggiano su una presunzione semplice, l'obbligo di prova è in capo al fisco.

- *Norme e tributi - Dario Deotto – Il sole 24 ore - “Più difficile la prova contraria al reddittometro” Pag. 1*

## **Scudo, sui redditi intermedi al bivio tra analitico e presuntivo**

Chi aderisce allo scudo può scegliere tra due procedure di tassazione dei cosiddetti redditi intermedi, intesi come redditi di capitale e diversi di natura finanziaria percepiti tra il 1° gennaio 2009 e la data di effettivo deposito presso un intermediario delle attività finanziarie detenute all'estero. Le due modalità di tassazione, che garantiscono comunque la riservatezza sono: il metodo analitico e il criterio forfetario. **Metodo analitico.** L'intermediario applica le ordinarie ritenute alla fonte o imposte sostitutive che avrebbe applicato se le attività fossero già in deposito o se fosse intervenuto nella loro riscossione. E' efficace solo per i redditi soggetti a ritenuta d'imposta o a imposta sostitutiva. **Metodo presuntivo.** Il reddito è determinato applicando all'importo indicato in dichiarazione riservata il tasso ufficiale medio di riferimento fra il 1° gennaio 2009 e la data del rimpatrio. Si applica l'imposta forfetaria del 27%. Il metodo presuntivo può essere applicato per quella parte di redditi di difficile quantificazione o per i quali l'applicazione del metodo analitico comporterebbe la perdita del regime della segretezza. Non è applicabile ai redditi sui quali l'intermediario non avrebbe applicato alcuna ritenuta, anche di acconto, o imposta sostitutiva.

- *Norme e tributi - L. Miele - V. Russo – Il sole 24 ore - “Sui redditi intermedi prelievo al bivio tra analitico” Pag. 2*

## **Attività emerse, tre strade per il giusto valore**

L'emersione delle attività detenute all'estero si porta dietro la decisione dell'importo da indicare nella dichiarazione riservata. L'articolo 14, comma 5-bis, del Dl 350/01, prevede che relativamente alle attività finanziarie rimpatriate e diverse dal denaro, gli interessati considerano quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti a) il costo d'acquisto documentato e, in mancanza della dichiarazione di acquisto, alternativamente: b) l'importo risultante da apposita dichiarazione sostitutiva; c) l'importo indicato nella dichiarazione riservata. La circolare 43/E del 10 ottobre 2009 dell'agenzia delle Entrate ha riconosciuto che: 1) il contribuente, relativamente alle attività finanziarie, non è tenuto ad adottare criteri specifici di valorizzazione; 2) per le attività diverse da quelle finanziarie è necessario che il valore del bene da indicare nella dichiarazione riservata sia quello compreso tra il costo di acquisto documentato e quello risultante da un'apposita perizia di stima.

- *Norme e tributi - P. Cappellini - R. Lugano – Il sole 24 ore - “Attività da scudo ai giusti valori” Pag. 6*

## **Appalti, in bilancio le rimanenze dei lavori in corso**

Passa attraverso la determinazione del valore delle rimanenze la chiusura o anche solo la previsione di bilancio 2009. Particolarmente ostico risulta il calcolo delle rimanenze di lavori in corso, la cui valutazione fiscale e civilistica si differenzia a seconda della relativa durata contrattuale: valutate al costo quelle la cui durata è fino a 12 mesi, valutate in base alla percentuale di ricavo anticipato quelle di durata eccedente. Lo Stato avanzamento lavori, Sal, è il documento attraverso cui viene accertato il grado di realizzazione dell'opera a una certa data. Alla parte dell'opera, della fornitura o del servizio eseguito viene attribuito il valore ottenuto moltiplicando il corrispettivo globale pattuito per la percentuale di lavori eseguiti. Il metodo presuppone che l'impresa sia in grado di stimare in modo attendibile il ricavo e il costo totale e deve inoltre esser in grado di rilevare correttamente i costi già sostenuti nell'esercizio per la produzione.

*- Norme e tributi - Cristina Odorizzi - Il sole 24 ore - "In bilancio più vincoli sugli appalti in corso" Pag. 4*

## **Studi, risultato non sempre a difesa del contribuente**

Con la sentenza 72/09, la Commissione tributaria regionale della Lombardia va chiaramente in controtendenza circa il cambiamento nel tempo dei metodi presuntivi. Pertanto, sembrerebbe che, non sempre il risultato di uno strumento presuntivo più evoluto può essere invocato dal contribuente a sua difesa. Non è detto ad esempio che il risultato degli studi di settore approvati per annualità successive, siano in grado di ribaltare il responso di un accertamento fondato unicamente sui responsi dei parametri presuntivi. La particolare decisione dei giudici prevede ad esempio che non è così automatica l'applicazione delle risultanze degli studi di settore approvati per le annualità successive per contrastare gli scostamenti misurati dai parametri presuntivi dovendo, il contribuente, dimostrare comunque l'inattendibilità del primo strumento di accertamento utilizzato dall'ufficio rispetto al suo caso concreto. La sentenza come detto sopra va in controtendenza con i precedenti orientamenti. Secondo i giudici della suprema corte, infatti (ai sensi della sentenza n. 9613 del 11/4/2008) è "oramai acquisito il principio della prevalenza degli studi di settore sui parametri, laddove relativi al medesimo settore economico cui appartiene il contribuente interessato all'accertamento, avendo i primi natura più raffinata, quale nuovo mezzo di accertamento desumibile dalla normativa che lo ha introdotto.

*Andrea Bonghi - Italia oggi - "Studi, scacco al contribuente" Pag. 11*

## **Permute, Iva sul doppio binario**

Per le permute doppio regime Iva. Le singole parti della stessa assumono una rilevanza autonoma sia con riguardo alla base imponibile, sia all'aliquota da applicare. Ai sensi dell'art. 1552 del codice civile, la permuta è il contratto attraverso il quale le parti si scambiano reciprocamente la proprietà di beni od i altri diritti. Partendo dall'imposizione indiretta si deve ricordare come le singole parti della permuta ai sensi dell'art. 11 del dpr 633/72 indipendentemente da differenti qualificazioni, devono essere considerate autonomamente. In pratica prendendo ad esempio l'operazione in cui sono scambiati un terreno con un fabbricato, ai fini Iva assumono rilevanza autonoma il passaggio di proprietà del terreno e quello del fabbricato. Tale principio comporta la necessità che alle singole parti dell'unica operazione deve essere data rilevanza con riguardo al trattamento Iva applicabile, alla determinazione della base imponibile, e alla individuazione dell'aliquota applicabile.

*F. Cornaggia - N. Villa - Italia oggi - "L'Iva viaggia sul doppio binario" Pag. 21*